

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere - premesso che:

l'anno scolastico si è aperto ancora una volta all'insegna delle emergenze;

solo nel comune di Palermo 800 bambini sono rimasti fuori dalle scuole dell'infanzia comunale poiché non è stato possibile procedere all'assunzione di 44 insegnanti di scuola materna con la conseguente chiusura di ben 27 sezioni;

le insegnanti di ruolo in organico, infatti, sono insufficienti per garantire l'apertura di tutte le sezioni necessarie a rispondere alla domanda urgente delle famiglie;

in tal senso, l'articolo 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 ha posto precisi limiti alla possibilità di assunzioni per gli enti locali fissando il margine di manovra al «limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010»;

il vincolo posto dall'articolo 14 del citato decreto-legge, insieme con il divieto di assumere a tempo indeterminato (se non per casi eccezionali e temporanei) pone i servizi alla persona - ed in modo particolare i servizi educativi e scolastici gestiti dagli enti locali - nell'effettiva impossibilità di garantire il regolare funzionamento delle attività;

le scuole dell'infanzia del comune di Palermo sono istituzioni paritarie, ai sensi della legge n. 62 del 2000, la cui funzione pubblica è riconosciuta, nell'ambito del sistema di istruzione, anche dai decreti ministeriali che ne stabiliscono i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi sia statali che regionali;

pertanto, è evidente che il principio del diritto costituzionale all'istruzione garantito nelle scuole statali, non possa essere disatteso nelle scuole paritarie gestite dagli enti locali;

si rileva, dunque, la necessità di garantire il diritto all'educazione e alla continuità del servizio educativo, conformemente ai principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della Costituzione della Repubblica e alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge costituzionale n. 3 del 2001, di modifica del Titolo V della Costituzione medesima;

inoltre il decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che «per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato» ricollegando la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale alla esclusiva necessità di «rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali»;

la Corte dei conti a sezioni riunite con la delibera n. 46 del 29 agosto 2011 si è pronunciata in merito deliberando che «dal divieto di assunzioni e dal limite delle stesse, stabilito nella misura del 20 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, sono escluse le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette ex legge n. 68 del 1999 nonché quelle per lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali»;

l'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, stabilisce che «sono considerati servizi essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione» ed in particolare, per quanto riguarda

l'istruzione, è ritenuto necessario «assicurare la continuità dei servizi degli asili nido e delle scuole materne»;

il comune di Firenze - adeguandosi al pronunciamento della Corte dei conti ed interpretando la sentenza in maniera estensiva - ha regolarmente adottato un atto deliberativo sotto forma di determina dirigenziale, stipulando n. 13 contratti di assunzione di insegnanti di scuola materna per l'incarico annuale consentendo, quindi, il regolare avvio dell'anno scolastico e riconoscendo che le «suddette assunzioni sono riferite allo svolgimento di un servizio infungibile ed essenziale»;

il comune di Palermo per converso e secondo gli interpellanti incomprensibilmente in un primo

momento ha predisposto la chiusura delle 27 sezioni della scuola dell'infanzia sopprimendo un servizio essenziale e, per questo, causando un profondo stato di disagio alle famiglie di ben 800 bambini che, proprio nei giorni in cui cominciava l'anno scolastico, hanno scoperto di non poter più beneficiare di un posto nelle strutture del comune nonostante avessero già provveduto alle iscrizioni;

inoltre, ben 44 insegnanti sono stati privati del posto di lavoro con la conseguente gravissima interruzione della carriera professionale e la perdita del punteggio annuale fondamentale per maturare scatti nelle graduatorie dove sono inseriti;

in data 28 settembre 2011, con grave ritardo e ad anno scolastico ormai avviato, il comune di Palermo ha deliberato che gli insegnanti di ruolo sono insufficienti a garantire l'apertura di tutte le sezioni di scuole dell'infanzia comunale e che pertanto si ritiene necessario un intervento del presidente del Consiglio dei ministri competenti per derogare al divieto sancito dall'articolo 20, comma 9 del decreto legislativo n. 98 del 2011 convertito dalla legge n. 111 del 2011 -:

come intenda rispondere alle richieste contenute nella delibera di giunta del comune di Palermo del 28 settembre 2011 per garantire il mantenimento di un servizio essenziale ed infungibile e ovviare agli enormi disagi in cui versano le famiglie, che non possono mandare i propri figli a scuola, pur avendoli regolarmente scritti e gli insegnanti privati del posto di lavoro;

se intenda assumere le necessarie iniziative perché si possa derogare alle norme contenute nell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 in modo da consentire agli enti locali di procedere alle assunzioni di personale educativo e docente oltre i limiti del patto di stabilità interno per garantire - in base alle proprie risorse economiche - la copertura delle dotazioni organiche dei servizi educativi e scolastici eventualmente ricorrendo a personale assunto a tempo determinato.

(2-01230) «Antonino Russo, Terranova, Giammanco, Cardinale, Fallica, Pierdomenico Martino, Burtone, Porta, Torrisi, Grimaldi, Stanca, Fioroni, D'Alema, Tempestini, Migliavacca, Iapicca, Moles, Ventura, Stagno d'Alcontres, Bergamini, Pugliese, Minardo, Margiotta, Misuraca, De Micheli, Corsini, Mariarosaria Rossi, Calabria, Portas, Formichella, Berretta, Capodicasa, Lolli».